

Molise del 6/10/17

L'Incaricario dell'Avv. La Banca
è presente de iure officio
Giudice ordina il proscioglimento delle procedure di concilio. La rice-
zione fatta in sede prefallita, infatti, non porta al debito
dell'esecutore, tenuto conto che la zona capitale mutuale
in origine era di E. 500.000,00 e, dunque, anche se non
fossero dovuti interessi, rimane sempre il grave inadempni-
mento rispetto alla zona capitale che è tutt'oggi non risolta
completamente. È presente il delegato Avv. La
Signora ed il Sig. è
presente l'Avv. in rappresentanza dell'Avv.

Il quale impugna e contesta le decisioni ^{informativa} pp'
formulate e assunte dalla controparte in quanto inadempimenti
ed influenzanti ai fini delle procedure sottoposte al giudice
e su cui il CTU deve rispondere secondo l'adempimento
formulato all'udienza del 3 marzo 2017. Ribadisce
di nessun grave inadempimento è stato posto in corso dei
mutuati. In particolare l'Avv. considerato che nel
procedimento del GE 3/3/17 lo stesso ha disposto un supplemento
di perizia al CTU parando il seguente punto:
" applicato l'art. 117 TUB in relazione al contratto superomesso
dell'isc. effettivamente praticato dall'istituto, verificata la legittimità
o meno dell'iscrizione esecutiva dell'ipoteca", premesso che il CTU
ha concluso la sua perizia replicando dolosamente che
dei ricalcoli effettuati applicando l'art. 117 TUB risulta un acconto
a favore del mutuatario pari ad E. 26.385,54, più onerosità
dell'affermare se l'azione esecutiva fosse legittima o meno, premesso
quanto innanzi e considerato che la legittimità dell'azione

esecuzione dipendente dal determinarsi se il mutuo del presente
 la Banca potesse concedere o meno un credito, l'è accaduto
 ed inammissibile condiscendere a cui si giunge e comunque la
 ripresa: alla data in cui è stato intimato il processo,
 i mutuatari avevano pagato una somma superiore di
 E. 24.385,54 rispetto a quella dovuta per tutte le
 rate scadute e quel momento. Pertanto, atteso che la
 Banca non poteva aver lein della domanda insolvente spese
 di cui al mutuo, il credito estinto in via esecutiva
 è privo del requisito della legittimità. Di conseguenza l'Es.

decide che il Giudice copia ordinare la sospensione
 dell'esecuzione, previo accoglimento dell'opposizione proposta,
 con condanna della Banca alle spese e competenze della
 parte conduttrice insinuata come da allegato verbale e,
 conseguentemente, concordare il termine di legge per la
 riassunzione della causa di merito davanti al giudice
 ordinario. È presente personalmente il Sig. Biagio Rosario
 Manno, anche nelle sue veste di CP. Il Sig. Manno
 e autorizza ed insinola nella propria relazione.

Il GE (ore 10:10)

otte le risultanze, passate da allo stato il precedente non
 risulta comunque in possesso di idoneo titolo in quanto
 estinta l'obbligazione debita

PRM

sopra l'esecuzione e fissa per l'eventuale introduzione
 del giudizio di merito ex art. 616 cpe, il termine
 di giorni 30 dal presente provvedimento. Conforma
 l'opposto al pagamento delle spese processuali in
 favore dell'opponente che liquida per compenso.

professionali in € 1.500,00 per fase introduttiva, € 1.400,00
per fase studio e € 3.500,00 per fase trattamento/diagnostica
oltre IVA, Cassa e spese generali al 15%.

 H.C.E.